

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 15 al 20 gennaio 2021)

INDICE

AGOSTINELLI: sulla squadra di polizia giudiziaria della Polizia municipale di Ancona (4-02521) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	Pag. 2913	GALLONE: sul centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo nel comune di Sedrina (Bergamo) (4-03767) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2933
BOSSI Simone ed altri: sulla campagna stampa in Cina contro l'Italia, descritta quale epicentro del COVID-19 (4-04604) (risp. DI STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2916	IWOBI ed altri: sulla sospensione dei corridoi umanitari per l'emergenza coronavirus (4-02966) (risp. MAURI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	2935
CALANDRINI: sulle regole introdotte dal "decreto crescita" in materia di assunzioni nei Comuni (4-02862) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	2919	LANNUTTI ed altri: sul conferimento dell'incarico di capo ufficio stampa all'interno dell'ISTAT (4-03934) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	2937
CASOLATI ed altri: sulla sicurezza degli agenti coinvolti in un'operazione di trasferimento di immigrati (4-04447) (risp. MAURI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	2927	OSTELLARI ed altri: su alcuni episodi di minacce ad attivisti politici avvenuti a Bologna (4-04323) (risp. MAURI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	2940
COLLINA ed altri: sulle regole introdotte dal "decreto crescita" in materia di assunzioni nei Comuni (4-04445) (risp. DADONE, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	2922	PAPATHEU: sul trasferimento in altro immobile del commissariato di polizia di Leonforte (Enna) (4-02842) (risp. MAURI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	2942
DE PETRIS: sul mancato commissariamento del Comune di Anzio nel 2018 (4-04390) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2929	sul trasferimento in altro immobile del commissariato di polizia di Leonforte (Enna) (4-03606) (risp. MAURI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	2943

sulla disparità di trattamento dei dipendenti dell'amministrazione di Francavilla Fontana (Brindisi) nell'ambito delle progressioni di carriera (4-03626) (risp. DADONE, *ministro per la pubblica amministrazione*)

2947

PARRINI: sui limiti all'assunzione di personale nelle Unioni di Comuni (4-04343) (risp. DADONE, *ministro per la pubblica amministrazione*)

2951

AGOSTINELLI. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

si è appreso da fonti stampa che l'indagine della Procura di Ancona sugli appalti del Comune di Ancona, denominata "Ghost Jobs", avrebbe portato all'arresto di 5 persone con 30 indagati tra i quali assessori e dirigenti comunali: un'inchiesta di 3.247 pagine, contenenti centinaia di intercettazioni ambientali e telefoniche, alla quale ha lavorato fattivamente la squadra di polizia giudiziaria della Polizia municipale anconitana, coordinata dal maggiore Marco Caglioti;

nel momento in cui servirebbero investigatori esperti per analizzare tutte le carte, il *team* del maggiore Caglioti è stato smembrato con trasferimenti di personale (è rimasto solo un addetto) e lo stesso Caglioti è stato sospeso per un procedimento disciplinare che solo apparentemente non avrebbe nulla a che vedere con l'indagine, ma che sembra invece strettamente connesso;

inoltre, la sede di lavoro della squadra di polizia giudiziaria è stata trasferita in un altro immobile, dove mancano luce e bagno, quindi impraticabile per svolgere il lavoro;

il procedimento disciplinare nei confronti del maggiore Caglioti sarebbe conseguenza di dissidi con la comandante della Polizia municipale di Ancona, che avrebbe fatto pressioni sul maggiore affinché desse informazioni sul contesto delle indagini, che erano invece blindate dal segreto istruttorio;

ciò risulta da quanto scrive il maggiore Caglioti in una lettera inviata ai consiglieri comunali e resa nota alla stampa, nella quale si descrive nel dettaglio la serie di trasferimenti che avrebbe depotenziato la squadra di polizia giudiziaria privandola degli elementi con maggiori competenze ed esperienze;

oltre alla sospensione per motivi disciplinari, si è appreso, da un comunicato stampa di un gruppo consiliare, che il maggiore Caglioti sarebbe anche stato illegittimamente declassato con un atto privo di motivazioni;

fortemente critici sono stati anche i commenti di alcune sigle sindacali apparse sulla stampa;

si è poi appreso che la Giunta comunale ha approvato una proposta di modifica del regolamento per la tutela legale dei dipendenti e degli amministratori, in modo da includere, a spese delle casse comunali e quindi dei cittadini, la tutela per dipendenti ed amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, se e quali iniziative intendano adottare affinché la sezione di polizia giudiziaria della Polizia municipale di Ancona possa essere messa in condizione di proseguire in modo proficuo il lavoro investigativo finora svolto e se, in particolare, ritengano che sussistano i presupposti per l'avvio di iniziative ispettive anche ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

(4-02521)

(21 novembre 2019)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione concernente i trasferimenti dei componenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia municipale del Comune di Ancona coordinata dal maggiore Marco Caglioti, sospeso per un procedimento disciplinare, che ha collaborato con la Procura della Repubblica di Ancona all'inchiesta per corruzione negli appalti pubblici denominata "Ghost jobs". Premesso che non rientra nelle competenze del Ministro per la pubblica amministrazione, bensì dell'autorità giudiziaria, la verifica della legittimità delle azioni poste in essere dai singoli dipendenti pubblici, al fine di rispondere per quanto di competenza, sulla base degli elementi che sono stati forniti dall'ispettorato per la funzione pubblica, si rappresenta quanto segue: in riscontro alla richiesta istruttoria, dalla segreteria generale del Comune di Ancona è pervenuta una relazione della comandante della Polizia municipale, Liliana Rovaldi, nella quale si afferma che "nessuno smembramento è stato eseguito nei confronti di tale sezione", e che "le indagini giudiziarie sono dirette dalla Procura della Repubblica", ragione per la quale la comandante non avrebbe alcun potere in merito, così come in autonomia la Procura si è avvalsa del personale che ha ritenuto opportuno coinvolgere. La stessa dichiara, inoltre, che "la sospensione di Caglioti è la conseguenza di un provvedimento disciplinare irrogato (...) dal responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, deputato a valutare il caso (...) nulla ha a che vedere con l'attività di indagine, in quella data totalmente sconosciuta al Comando e alla Comandante, i quali ne sono venuti a conoscenza nel momento in cui è stata resa pubblica, il 07-11-2019 con l'arresto di un dipendente comunale e con le molteplici notizie trasmesse dai vari mass media".

Secondo quanto riferito dalla responsabile della Polizia municipale, inoltre, la stessa non avrebbe mai fatto pressioni per conoscere il contesto delle indagini, né avrebbe avuto modo di farlo, avendo incontrato il maggiore Caglioti in sole 4 occasioni, ma avrebbe acquisito notizia dell'esistenza dell'indagine denominata "Ghost jobs" esclusivamente dalla stampa locale, cui "giungevano puntualmente precise informazioni da pubblicare (comprese stralci di intercettazioni telefoniche e ambientali, video, nomi di indagati ecc)". La comandante dichiara, altresì, che la lettera del maggiore Caglioti ai consiglieri comunali, resa pubblica sulla stampa, non risponderebbe alla realtà dei fatti, posto che non sarebbe avvenuto nessun trasferimento di personale, bensì l'organico della polizia giudiziaria del comando di Polizia locale di Ancona sarebbe stato incrementato con personale che la comandante Ravaldi definisce estremamente competente. Inoltre, secondo quanto affermato dalla stessa, nei confronti del maggiore Caglioti non sarebbe stato effettuato nessun declassamento, continuando egli a permanere nella categoria D3, con i gradi spettanti alla sua funzione, e a svolgere la medesima attività di polizia giudiziaria.

Nella relazione, inoltre, si afferma che "la sede di lavoro della Squadra di Polizia Giudiziaria non è mai stata trasferita ad altro luogo, continua ad essere all'interno del Comando di Polizia Locale di Ancona e in particolare il Maggior Caglioti continua ad occupare la medesima stanza a Lui assegnata", tanto che "le chiavi della stanza assegnata al Magg. Caglioti, fino a qualche mese fa, non erano neppure nella disponibilità del Comando essendo da lui detenute in maniera esclusiva".

In merito all'approvazione da parte della Giunta comunale di una proposta di modifica del regolamento per la tutela legale dei dipendenti e degli amministratori, in modo da includere, a spese delle casse comunali e quindi dei cittadini, la tutela per dipendenti ed amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, il segretario generale dell'ente evidenzia che il Consiglio comunale, con atto n. 161 del 16 dicembre 2019, ha approvato la "revisione regolamento per la tutela legale dei dipendenti e degli amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa". Il regolamento, emanato in applicazione dell'autonomia regolamentare del Comune, è strutturato in 10 articoli nei quali non si prevedrebbero, "neanche astrattamente, indebite spese a carico dell'erario pubblico comunale", essendo lo stesso finalizzato a regolare, nel rispetto "di quanto previsto dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti", la tutela legale dei dipendenti ed amministratori comunali "in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assorbimento dei compiti dell'ufficio". L'ente, infine, afferma che "detta regolamentazione è stata approvata dal Consiglio comunale con parere tecnico favorevole dell'Avvocatura comunale ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL, in assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità".

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(14 gennaio 2021)

BOSSI Simone, IWObI, LUCIDI, VESCOVI, CANDURA, PELLEGRINI Emanuele, PERGREFFI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università di Milano avrebbe riscontrato tracce di coronavirus su un tampone effettuato il 5 dicembre 2019 a un bambino milanese, ammalatosi il 21 novembre 2019;

tale notizia è stata ripresa dalla televisione di Stato cinese, la CCTV, e dai diversi *media* di regime come il "Global Times" e il "National Business Daily";

il Global Times, *media* organico del Partito comunista cinese, chiede addirittura di inserire la Lombardia nell'indagine dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle origini della pandemia, al pari di Wuhan e dello Hubei;

considerato che:

la Repubblica popolare cinese sta attuando da mesi una strategia comunicativa che mira a scrollarsi di dosso l'immagine di "Paese zero" dell'attuale pandemia, tramite una massiccia campagna di propaganda;

ha tentato di affibbiare la responsabilità agli Stati Uniti, accusati da diversi organi istituzionali cinesi di aver portato il *virus* in Cina nell'ottobre 2019 durante i Giochi mondiali militari di Wuhan, o di aver creato il COVID-19 come arma batteriologica contro la Cina stessa; stessa tattica adottata anche nei confronti della Spagna, accusata dalle istituzioni sanitarie cinesi, di essere il luogo di origine del virus, a causa di uno studio indipendente pubblicato a Barcellona sul presunto ritrovamento di tracce di coronavirus nelle acque spagnole che risalirebbero al 2019;

a seguito della pubblicazione di un articolo di autori italiani dell'Istituto tumori di Milano riguardanti uno studio sulla presenza di anticorpi del coronavirus in campioni di sangue raccolti tra i mesi di settembre e febbraio del 2019, non ancora validato da nessuna autorità scientifica, organi istituzionali cinesi hanno iniziato una massiccia propaganda volta a catalogare l'Italia come epicentro della pandemia da COVID-19;

gli attacchi all'Italia sono stati reiterati: il "Quotidiano del Popolo", organo di stampa del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC) nell'edizione del 17 novembre 2020 scrive: "Un nuovo rapporto rilasciato da un'istituzione medica italiana mostra che la prima ondata del nuovo coronavirus non è stata introdotta dalla Cina. Il virus è apparso nella regione italiana all'inizio del settembre 2019";

il portavoce del Ministero degli esteri cinese ha diramato una nota nella quale evidenzia la possibile ipotesi dell'origine italiana del virus: "L'analisi delle acque reflue italiane avevano dimostrato la presenza del coronavirus a Milano e Torino suggerendo che la fonte originale del nuovo coronavirus non fosse la Cina. La Cina non ha avuto alcuna epidemia sino a gennaio del 2020 mentre l'Italia ha rilevato la presenza del virus già l'inizio di dicembre. Non è solo l'Italia ma anche la Spagna e la Francia. Il momento in cui hanno rilevato il coronavirus nelle acque reflue è antecedente al momento in cui hanno avuto il primo paziente di coronavirus nel loro paese e ciò spiega un sacco di problemi",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di tutelare l'immagine dell'Italia nel mondo, a forte rischio a causa dell'azione di propaganda intrapresa dalla Repubblica popolare cinese.

(4-04604)

(14 dicembre 2020)

RISPOSTA. - Il Ministero, con il pieno coinvolgimento di ambasciate e consolati, è costantemente impegnato a promuovere e tutelare l'immagine dell'Italia all'estero e a combattere disinformazione e *fake news*, diffondendo informazioni corrette e trasparenti sul nostro Paese. In questo quadro, sin dall'inizio della pandemia la Farnesina ha effettuato una costante azione di sensibilizzazione di tutta la stampa estera per valorizzare la trasparenza con cui l'Italia ha sempre fornito tutti i dati relativi alla pandemia. Inoltre, si è attivata contro la diffusione di notizie fuorvianti presso i *media* stranieri attraverso un monitoraggio capillare, svolto anche con il sostegno delle sedi diplomatiche italiane, intervenute prontamente a più riprese per rettificare informazioni non corrette sul nostro Paese e sulla gestione dell'emergenza epidemiologica.

Con riferimento all'azione degli organi di stampa cinesi riconducibili alle autorità di Pechino, volte a dare risalto mediatico all'interpretazione secondo cui la pandemia da COVID-19 possa aver avuto origine nel nostro Paese, la Farnesina ha tempestivamente agito su due piani. In primo luogo, il meccanismo di risposta rapida ("rapid alert system", RAS) dell'Unione europea ha attivato, su nostra iniziativa, i punti di contatto nazionali degli Stati membri per monitorare la circolazione della notizia nei rispettivi Paesi ed effettuare una segnalazione nel caso in cui essa guadagnasse risalto nei *media* nazionali. Il RAS è uno strumento nato per monitorare e affrontare in tempo reale le campagne di disinformazione, che assicura il coordinamento tra gli Stati membri tramite punti di contatto nazionali presso le autorità competenti sulla comunicazione strategica. Il servizio stampa di questo Ministero è il punto di contatto per l'Italia.

In secondo luogo, la Farnesina ha attivato le sedi della rete estera per verificare se anche nei *media* dei rispettivi Paesi di accreditamento la notizia fosse stata ripresa (in particolare, se abbia avuto diffusione mediatica l'interpretazione data dalla stampa cinese alle risultanze della ricerca italiana). Questo monitoraggio su due livelli non ha ad oggi fatto emergere che la notizia richiamata abbia avuto un risalto tale da giustificare un'azione pubblica da parte della Farnesina a tutela dell'immagine dell'Italia. La maggior parte dei *media* occidentali che hanno riportato la notizia l'ha infatti considerata una forma di distorsione rispetto a quanto noto circa l'origine del virus.

Si ha infine l'occasione per ricordare che, come previsto dall'art. 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stata bandita nei mesi scorsi una gara per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nei settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. L'Agenzia ICE è stazione appaltante e il valore della gara ammonta a 50 milioni di euro. La campagna mira a raggiungere circa due dozzine di Paesi prescelti fra i principali mercati di sbocco dell'*export* italia-

no con azioni che possano, fra l'altro, rilanciare l'immagine dell'Italia nel mondo e rendere immediatamente distinguibile e riconoscibile l'Italia e il *made in Italy*.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DI STEFANO

(20 gennaio 2021)

CALANDRINI. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici in determinate aree e materie, ha statuito che i Comuni "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato" a condizioni particolari e segnatamente: "in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale", "fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione";

fissa inoltre un limite di spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, "non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

la Conferenza Stato-città e autonomie locali dell'11 dicembre 2019 ha licenziato l'intesa sullo schema di decreto attuativo del citato articolo 33, comma 2;

risulta all'interrogante che tale schema di decreto avrebbe arrecato disorientamento ad una pluralità di enti, in quanto è lamentato che i valori soglia fissati rischiano di essere troppo selettivi, e non mancano i dubbi interpretativi: in particolare, le amministrazioni nelle quali il rapporto si colloca al di sotto della soglia minima potrebbero effettuare assunzioni a tempo indeterminato in misura superiore alla propria capacità assunzionale, mentre le amministrazioni nelle quali tale rapporto si colloca al di sotto della soglia massima, dovranno adottare un piano che consenta loro di rientrare nel 2025 entro i parametri fissati;

ancora, le amministrazioni comunali che presentano un rapporto intermedio fra i due valori soglia dovrebbero restare nel tetto delle capacità assunzionali, ma non sarebbero obbligate ad adottare un piano di rientro;

inoltre, ai fini del calcolo del rapporto, le entrate correnti corrisponderebbero alla media degli accertamenti relativi ai primi tre titoli relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, mentre la spesa per il personale dovrebbe essere conteggiata considerando tutti gli impegni di competenza senza detrazioni oltre all'Irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

significativi dubbi sarebbero inoltre emersi relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità: diversi enti chiedono delucidazioni, in quanto si sarebbe portati ad interpretare le relative disposizioni nel senso che la norma indicherebbe il preventivo 2018, e che occorrerebbe considerare il dato di previsione finale;

le perplessità nutrite da diversi enti sono inerenti alla fase dell'approvazione del rendiconto 2019, considerato il rischio di dover effettuare nuovamente i conteggi ed eventualmente rivedere di nuovo la programmazione, il che la renderebbe alquanto "mobile";

ancora, mentre per gli enti "virtuosi" è chiaramente previsto che la maggiore spesa derivante dalle assunzioni disposte in base allo schema di decreto non rileva ai fini della verifica dei limiti di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 (che quindi rimangono vigenti, con la conseguenza che, in sede di verifica, occorrerà depurare la spesa da tale quota), per gli enti sopra la soglia massima, invece, si tratta di definire un "percorso di graduale riduzione annuale" del rapporto "anche applicando un *turnover* inferiore al 100%" e solo dal 2025 scatterebbe, in caso di mancato conseguimento del *target*, la limitazione del *turnover* al 30 per cento;

stessa valutazione attiene al caso, ancor più indefinito, degli enti "mediani", ossia quelli che si trovano a metà fra il valore minimo e quello massimo: si evidenzia che il decreto si limita a precisare che essi non possono incrementare la spesa di personale rispetto all'ultimo rendiconto approvato, circostanza che sembrerebbe introdurre un doppio limite: da un lato, quello fisso, ai sensi dei citati commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, dall'altro quello mobile dell'ultimo rendiconto;

non è inoltre previsto, a decorrere dall'anno 2020, un regime assunzionale specifico per la Polizia locale; le nuove assunzioni di personale dell'area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico *budget* complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'amministrazione;

e ancora, con riferimento ai contratti disciplinati dagli articoli 110 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativamente ai dirigenti a tempo determinato e *staff* del sindaco, rientrando anch'essi nel testo della spesa sottoposta a rigidi vincoli e limiti, si rischia di rendere sempre più difficile avvalersi di tale personale per comuni più piccoli e in difficoltà con le assunzioni;

è segnalato all'interrogante come si sarebbe diffusa negli ultimi anni la prassi di "sanzionare" con il divieto di assunzione una serie di violazioni normative che esulano dalla gestione del personale: si pensi per esempio al rispetto del termine per la certificazione dei crediti, per l'adozione del piano delle azioni positive e del piano della *performance*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non valutino l'opportunità di adottare un tempestivo intervento teso a meglio definire l'individuazione delle percentuali annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che presentano un rapporto intermedio tra i due valori soglia, al fine di superare i dubbi esposti e se non ritengano inoltre opportuno definire in modo più puntuale le procedure che gli enti devono espletare nella fase dell'approvazione del rendiconto 2019;

se, considerato il significativo ritardo nell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, ritengano di consentire agli enti di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente, nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative;

se, nel rispetto degli equilibri di bilancio, intendano attivarsi per svincolare le assunzioni di personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale;

se intendano, ciascuno in relazione alle proprie competenze ed eventualmente in modo congiunto, intraprendere opportune iniziative volte a superare l'approccio "sanzionatorio" finora adottato in materia di assunzioni, che comporta inevitabilmente una *deminutio* nell'erogazione dei servizi pubblici;

se non ritengano necessario intervenire con riferimento ai contratti disciplinati dagli articoli 110 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 relativamente ai dirigenti a tempo determinato e *staff* del sindaco per estrometterli dal tetto della spesa del personale.

(4-02862)

(6 febbraio 2020)

COLLINA, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, STEFANO, FERRARI, BINI, CIRINNA', VALENTE. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, il cosiddetto decreto crescita, ha introdotto nuove regole in materia di assunzioni nei Comuni, con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto;

considerato che:

i Comuni, sulla base di quanto stabilito dal decreto, dovrebbero poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia. Dette assunzioni dovrebbero avvenire in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale, è definito dal decreto come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;

tenuto conto che:

le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

il decreto crescita rimette quindi l'effettiva applicazione della norma ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione, che avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto crescita;

considerato che recentemente, interrogata sulla stessa questione alla Camera dei deputati, il Ministro della pubblica amministrazione ha affermato che l'elaborazione dei provvedimenti dei decreti attuativi è attualmente in fase avanzata. Ha inoltre manifestato l'intenzione di riprendere in

mano le fila del dialogo, sia istituzionale che con i rappresentanti degli enti locali, proprio per rispondere a queste esigenze;

tenuto conto che:

l'articolo 77 della Costituzione assegna al Governo il potere di adottare in casi straordinari di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, da sottoporre poi alle Camere per la conversione in legge. L'immediata vigenza delle norme contenute nei decreti legge è quindi strumentale alla necessità di provvedere senza indugio a risolvere questioni come quella relativa all'impossibilità di assumere personale da parte dei Comuni;

è quindi paradossale che la piena ed immediata effettività di tali norme di cui è stata giustamente affermata l'urgenza in sede di adozione, sia di fatto sospesa e ritardata dalla mancata emanazione dei decreti attuativi che avrebbero dovuto, invece, essere pronti già nel mese di luglio scorso,

si chiede di sapere:

in quale data verranno emanati i decreti attuativi mancanti che dovrebbero rendere effettive le previsioni del decreto crescita, dando finalmente certezze ai Comuni su come e quando potranno esercitare le proprie facoltà assunzionali;

quali iniziative il Governo abbia adottato per accelerare l'*iter* al fine di attuare la norma, di cui al citato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, considerata l'importanza che la norma riveste per le regioni ed i comuni virtuosi in cronica situazione di sottorganico.

(4-04445)

(18 novembre 2020)

RISPOSTA.^(*) - Com'è noto, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, decreto "crescita", interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni, con la finalità di accrescere tali facoltà negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non dovesse essere raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cesseranno dal servizio.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore a un determinato valore soglia.

Il valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno che precede quello in cui viene prevista l'assunzione. A tal fine non si tiene conto delle entrate a destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le Regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La disposizione demanda, poi, ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sia l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale sia l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Regioni che si collocano al di sotto del valore soglia. Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale. Il comma 1, quarto periodo, dispone che le Regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.

Il comma 2 del citato articolo 33 detta, poi, la disciplina assunzionale per i Comuni per molti aspetti analoga a quella introdotta per le Regioni al comma 1. I Comuni, pertanto, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia. Le assunzioni devono avvenire in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale, è definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno, successivamente, essere aggiornati con cadenza quinquennale. Gli altri Comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad in-

traprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un *turn over* "anche" inferiore al 100 per cento. A partire dal 2025, i Comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riasorbita, saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Ebbene, in relazione a quanto richiesto, si rappresenta che alla disposizione recata dal citato articolo 33, comma 1, è stata data attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale 3 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2019, n. 258, che reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni. Il 27 aprile 2020, inoltre, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, ha provveduto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia.

Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dal decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2, viene applicato a decorrere dal 20 aprile 2020, come deliberato in sede di Conferenza Stato-città del 30 gennaio 2020. Di conseguenza, in ossequio al principio secondo cui *tempus regit actum*, sono fatte salve tutte le procedure assunzionali per le quali i Comuni abbiano effettuato entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-bis della legge 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

Il decreto attuativo, peraltro, oltre alla decorrenza del nuovo regime assunzionale, disciplina la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto della spesa tra personale ed entrate correnti nette, l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori soglia e, infine, la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

Ovviamente, la determinazione delle facoltà assunzionali in base alla sostenibilità finanziaria e il superamento del *turn over* implicano la conseguente disapplicazione per i Comuni della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate

come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over".

Si esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta, che sta consentendo ai sindaci, dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei Comuni italiani, non soltanto di coprire le vacanze di organico, ma di rilanciare la loro attività amministrativa, grazie al superamento della norma che rapportava le nuove assunzioni ai risparmi prodotti dalle uscite di personale dell'anno precedente. Le nuove regole sulle assunzioni non comportano un loro blocco, ma inducono necessariamente gli enti locali ad azioni di corretta gestione della spesa per il personale: in tal senso incrementano la possibilità di assunzione per gli enti locali virtuosi, a discapito di quelli nei quali la spesa di personale risulti troppo elevata rispetto alle proprie entrate.

Si rappresenta, altresì, che l'11 settembre 2020 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020.

Da ultimo, si evidenzia che la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha introdotto all'articolo 57 il comma 3-*septies*, secondo cui "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Si sottolinea, infine, che il contesto emergenziale ha contribuito a definire un quadro particolare, che ha influito sull'implementazione della nuova disciplina assunzionale: in proposito, si comunica che è intenzione del Governo avviare le interlocuzioni necessarie per individuare iniziative adeguate e condivise al fine di verificarne l'impatto.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(14 gennaio 2021)

CASOLATI, RICCARDI, BERGESIO, PIANASSO, FERRE-RO, MONTANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella giornata del 12 novembre 2020, 90 agenti di Polizia del reparto mobile di Roma sono stati impegnati per 20 ore consecutive nel garantire la sicurezza del trasferimento di 82 immigranti dall'aeroporto di Catania a Milano e a Torino;

gli agenti, partiti da Roma alle ore 10.00 del mattino, si sono imbarcati a Catania con 40 immigrati diretti a Milano, per poi ritornare a Catania e ripartire con altri 42 immigrati diretti a Torino, per tornare infine a Roma alle ore 4.40 del giorno successivo: un carico di lavoro e di responsabilità a dir poco eccessivo;

dalla capienza dell'aereo utilizzato di 189 posti, considerando i sedili lasciati liberi per motivi di sicurezza, si presume che gli agenti siano stati costretti a viaggiare a contatto molto stretto con i passeggeri, esponendosi ad un alto rischio di contagio da COVID-19;

gli agenti, nelle circa 20 ore di servizio continuativo svolto, non sono stati messi nella condizione neppure di consumare dei pasti caldi o di accedere a spazi per rifocillarsi e riposarsi fra una tratta e l'altra;

le ore eccessive di servizio, le condizioni di vicinanza estrema con i passeggeri trasportati e il non corretto sostentamento hanno altresì debilitato e messo a dura prova la resistenza degli agenti impegnati, che sono stati per questo esposti anche al rischio di possibili aggressioni o tentativi di fuga da parte degli immigrati trasferiti, eventualità che fortunatamente è stata scongiurata ma che doveva essere considerata e che non poteva assolutamente essere esclusa a priori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e se non ritenga importante verificare che siano stati rispettati tutti i protocolli relativi al contenimento del contagio da COVID-19 previsti, e che gli 82 cittadini immigrati trasportati fossero stati sottoposti a tampone e quali ne fossero i risultati;

se gli agenti impegnati nel servizio siano stati messi nella condizione di operare in sicurezza, quantomeno dotati di tutto il materiale di protezione necessario, in numero sufficiente a garantire anche il ricambio per tutte le ore nelle quali sono stati impiegati;

se intenda farsi promotore di un'indagine interna per verificare quali siano stati i parametri adottati per la predisposizione dell'ordine di servizio e in che modo sia stato valutato il rischio alla salute degli agenti coinvolti.

(4-04447)

(18 novembre 2020)

RISPOSTA. - In via generale occorre premettere che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero organizza regolarmente trasferimenti a mezzo aereo dei migranti giunti irregolarmente sulle coste italiane verso i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) presenti sul territorio nazionale; i trasferimenti riguardano i destinatari di provvedimenti di respingimento o espulsione e avvengono previa assegnazione di posti nelle citate strutture (entro i limiti della loro disponibilità) e al termine del periodo di quarantena con esito negativo del tampone.

Si evidenzia che l'organizzazione dei trasferimenti è influenzata da molteplici varianti riconducibili alle tempistiche richieste dallo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di trasporto aereo (nel caso di vettori privati) o per la disponibilità dell'aeromobile (nel caso di velivoli della Guardia di finanza utilizzati sulla base di apposita concessione). La complessità organizzativa dei trasferimenti comporta la necessità di una pianificazione preventiva dell'evento e, frequentemente, una sua rimodulazione in caso di circostanze sopravvenute (ad esempio, problematiche di ordine pubblico in occasione degli sbarchi o dei trasferimenti in aeroporto, esiti dei tamponi, calcolo dei periodi di quarantena, orario di discesa degli stranieri dalle navi quarantena). Nell'attività di pianificazione deve inoltre essere assicurata la collocazione degli stranieri nei centri in tempo utile per la celebrazione delle udienze di convalida del trattenimento e per il rimpatrio con il primo *charter* a disposizione in calendario; occorre quindi ottimizzare nel modo migliore le operazioni di volo, prevedendo la presenza a bordo del maggior numero di stranieri possibile.

In merito al caso specifico, si rappresenta che a seguito di un contemporaneo aumento di capienza nei CPR di Milano e Torino, si è organizzato il trasferimento a mezzo aereo di 81 stranieri sbarcati il 12 novembre 2020 dalla nave "Suprema", in rada presso il porto di Augusta, secondo il seguente itinerario: Roma Fiumicino (imbarco degli 84 operatori di scorta), Catania (imbarco 40 stranieri), Milano (discesa degli stranieri destinati a quel CPR), Catania (imbarco di ulteriori 41 stranieri destinati ai CPR di Torino e Roma), Torino (discesa degli stranieri destinati a quei CPR), Roma (discesa degli stranieri destinati a quel CPR) e fine servizio.

Tutti gli stranieri scortati erano stati sottoposti a tampone con esito negativo nel pomeriggio dell'11 novembre. Poiché sia le forze dell'ordine che i cittadini stranieri indossavano i dispositivi di protezione individuale (in particolare mascherine FFP2 e guanti, così come previsto dalle disposizioni ministeriali in materia), la distribuzione del personale di polizia all'interno dell'aeromobile da 184 posti è stata stabilita, per ogni fila di tre posti, con un cittadino straniero al centro e due operatori di polizia ai posti laterali.

La lunga durata delle operazioni di accompagnamento è stata causata da un evento assolutamente imprevedibile, quale la comunicazione giunta nella mattinata del 12 novembre della positività al tampone di un'operatrice in servizio presso il centro di Torino, meta della seconda tratta del trasferimento. Tale circostanza ha determinato la necessità di sottoporre a tampone tutti gli ospiti di quel centro e tutti gli operatori che vi prestavano servizio, con ovvie ricadute sull'operazione di trasferimento. In particolare, si è reso necessario attendere il via libera da Torino, giunto intorno alle ore 20.00, per poter autorizzare la Questura di Siracusa alla notifica dei provvedimenti e al trasferimento dei cittadini tunisini presso l'aeroporto di Catania.

Si informa anche che nel corso delle operazioni sono stati garantiti agli operatori due pasti completi a bordo dell'aeromobile, oltre a un "sacchetto" a cura della Questura di Torino, fruito con ritardo a causa della criticità descritta.

Su un piano più generale si assicura che il Ministero è fermamente impegnato nel garantire la massima tutela della salute al personale di polizia impiegato in servizi potenzialmente a rischio. A tal fine la Direzione centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza fornisce costantemente gli idonei dispositivi di protezione individuale a tutti gli operatori della Polizia di Stato, indicandone il corretto utilizzo anche in relazione alle diverse tipologie di servizio, ai potenziali rischi di esposizione ed alla fase epidemiologica territoriale. I DPI distribuiti rispondono alle più consolidate evidenze scientifiche ad oggi disponibili e garantiscono, se usati in maniera appropriata, un'efficace misura di protezione per l'operatore di polizia.

Il Vice ministro dell'interno

MAURI

(15 gennaio 2021)

DE PETRIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel territorio di Anzio (Roma) risultano fortemente radicate associazioni di tipo mafioso, come sottolinea la relazione del procuratore gene-

rale presso la Corte di appello di Roma per l'inaugurazione dell'anno giudiziario: "Negli altri circondari, si registrano, oltre alla presenza di soggetti, gruppi, fino a vere e proprie articolazioni di cosche di 'ndrangheta, come quella dei Gallace di Guardavalle nelle zone di Anzio e Nettuno, fenomeni di transito e commercializzazione di carichi di stupefacenti, come dimostrano diversi sequestri di sostanze stupefacenti effettuati nell'ambito di attività investigative tuttora in corso";

alla luce di gravi episodi intimidatori ai danni di amministratori e politici locali tra il 2012 e il 2016, nonché di alcune importanti inchieste che riguardavano direttamente e indirettamente esponenti politici locali, nel 2016 furono presentate dai gruppi parlamentari di SEL, Movimento 5 stelle e PD diverse interrogazioni che chiedevano al Ministro dell'interno *pro tempore* di valutare la nomina di una commissione di accesso in seno al Comune di Anzio per verificare l'esistenza di eventuali presupposti dell'applicazione degli art. 141 e 143 del testo unico degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000;

nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere del 7 febbraio 2018, si legge: "Alla luce del quadro d'insieme dei documenti e degli elementi di informazione acquisiti dalla Commissione nel corso dei lavori, nonché dalle risultanze del processo 'Mala Suerte', e dell'inchiesta 'Evergreen', appare pertanto auspicabile svolgere quanto prima una nuova valutazione, complessiva e approfondita, della situazione della legalità nel comune di Anzio, al fine di verificare compiutamente la sussistenza degli elementi di legge per nominare una commissione d'accesso in seno al comune, ai sensi dell'articolo 143 del TUEL";

nel maggio 2018 veniva distrutta da un incendio la Smart della dirigente del commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno, il vicequestore Adele Picariello. Pochi mesi dopo viene intercettata una missiva con un proiettile e un messaggio: "stai zitta". La missiva era indirizzata al segretario generale del Comune di Anzio *pro tempore* Marina Inches;

considerato che:

in un articolo pubblicato su "la Repubblica" del 24 aprile 2018, la giornalista riportava le dichiarazioni del prefetto *pro tempore* Paola Basilone nel corso della presentazione del rapporto mafie nel Lazio: "Il mio grande rammarico è il non aver trovato elementi per inviare una commissione d'accesso nel comune di Anzio". Eppure, continua la giornalista, aveva dichiarato che gli elementi c'erano e che avrebbe "proceduto in fretta";

nei giorni scorsi il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, nel corso di una trasmissione televisiva locale "Young tv", in riferimento ad una questione posta telefonicamente da un telespettatore, riferiva: "Publio Razza

prima ha detto una cosa, io ho sorvolato però non aveva torto perché il commissariamento era partito, la Angeli non aveva torto. Poi diciamo che le vie della politica sono infinite... Vabbè lasciamo sta";

tale dichiarazione appare estremamente grave: il sindaco di Anzio fa riferimento ad interferenze della politica nelle decisioni del prefetto di Roma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questi fatti e se sia in grado di fornire chiarimenti in merito alla vicenda del mancato commissariamento del Comune di Anzio nel 2018.

(4-04390)

(10 novembre 2020)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiedono chiarimenti in relazione al mancato commissariamento del Comune di Anzio, ed in particolare alla verifica degli eventuali presupposti per l'applicazione degli articoli 141 e 143 del testo unico degli enti locali (scioglimento dei Consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso). Ciò in relazione a diversi atti intimidatori rivolti ad amministratori locali.

Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 143, nonché per costante orientamento giurisprudenziale, le circostanze idonee ad evidenziare lo sviamento dell'azione amministrativa causato dalle ingerenze della criminalità organizzata, ai fini dello scioglimento degli organi comunali, devono essere connotate da "concretezza", requisito che si sostanzia nella presenza di puntuali riscontri fattuali, da "univocità", data dalla coerenza di insieme di tutti gli indizi raccolti e dalla "rilevanza" conseguente al processo elaborativo e valutativo dei fatti accertati e degli elementi verificati i quali possono ritenersi rilevanti se e in quanto obiettivamente significativi di forme di condizionamento o interferenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 19 febbraio 2019, n. 1165). Va, altresì, considerato che il procedimento disciplinato dall'art. 143 è del tutto autonomo da eventuali vicende giudiziarie dei soggetti interessati, atteso che "assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere nel loro insieme - plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata" (*ex multis*, TAR di Roma, sezione I, sentenza 14 ottobre 2019, n. 11810).

Ciò premesso, nell'interrogazione sono richiamate, come detto, diverse azioni intimidatorie verificatesi nel territorio di Anzio tra il 2012 e il

2016, a seguito delle quali alcuni rappresentanti di Gruppi parlamentari hanno avanzato la richiesta di una commissione d'accesso al Comune di Anzio. In proposito, appare opportuno evidenziare come le risultanze emerse a seguito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria abbiano contribuito a fare innalzare il livello di attenzione su quel territorio, dal momento che le operazioni "Mala Suerte" e "Evergreen", entrambe citate, hanno riguardato, la prima, reati di droga, traffico di armi, estorsione, mentre la seconda ha posto in luce episodi di corruzione per l'assegnazione di appalti per il Comune di Anzio.

In tale contesto, si segnala l'operazione svolta lo scorso 29 ottobre dal commissariato di Anzio-Nettuno, che ha eseguito diversi provvedimenti su disposizione della Procura della Repubblica contro un sodalizio criminale, operante nella zona popolare di Anzio 2, procedendo all'arresto di due persone nonché al sequestro di armi e denaro ricavato dalla vendita di stupefacenti; nel corso dell'operazione, all'interno di un appartamento è stata inoltre scoperta una serra destinata alla coltivazione di stupefacenti.

Al di là dei singoli eventi e delle inchieste giudiziarie, preme evidenziare come la Prefettura di Roma abbia operato un attento vaglio della situazione nel contesto complessivo del territorio, connotato da presenze di 'ndrangheta e camorra con possibili contiguità con soggetti della criminalità locale messi in luce dalla Commissione parlamentare antimafia in occasione della richiesta di analisi delle vicende attinenti alla legalità in quell'area del litorale laziale. Tuttavia, sia le forze di polizia sia la magistratura inquirente, nel corso delle numerose riunioni hanno osservato che gli elementi conosciuti, compresi quelli emersi dalle inchieste giudiziarie in corso, hanno confermato quanto già noto, ossia una realtà di corruzione diffusa non rilevante, però, ai fini dell'attivazione dell'*iter* previsto all'art. 143 del testo unico, dal momento che oggetto di vaglio di un'eventuale commissione di accesso non può essere il tasso di legalità di un territorio, bensì le circostanze concrete da cui evincere un condizionamento criminoso sull'attività amministrativa di un Comune.

In buona sostanza, nonostante la scrupolosa analisi delle circostanze, non sono emersi i già richiamati concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, né al contempo sono state delineate forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva locale con cui il sindaco di Anzio avrebbe fatto riferimento ad interferenze della politica nelle decisioni del prefetto, appare opportuno rilevare che lo stesso sindaco, sul punto, il 25 novembre 2020 ha

chiarito che le affermazioni in questione non sono riconducibili alle vicende oggetto dell'interrogazione.

Si assicura ad ogni modo che, anche in relazione ai fatti, resta costante ed elevata l'attenzione della Prefettura e delle forze dell'ordine, ai fini dell'attivazione di ogni opportuno provvedimento finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità sul territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(15 gennaio 2021)

GALLONE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

dall'agosto 2014, per volontà della Prefettura e della diocesi di Bergamo è stato istituito un centro di accoglienza straordinaria per ospitare temporaneamente circa 60 richiedenti asilo;

alla fine del 2014 erano circa 90 le persone ospitate nella struttura. L'amministrazione comunale ha sempre provveduto a mantenere il collegamento con la cittadinanza e si è sempre resa disponibile a informare i cittadini sull'evoluzione del progetto dando puntuali risposte a ogni segnalazione pervenuta;

ad oggi sono ancora 90 i migranti ospitati, mentre nel corso degli anni si è arrivati ad accoglierne fino a 140;

il comune di Sedrina, compresa la frazione di Botta (che conta circa 800 abitanti) in cui insiste il centro di accoglienza, ha un numero di abitanti pari a circa 2.500 unità;

il piano nazionale per una ripartizione più equilibrata, emanato nel 2016 dal Ministero dell'interno, si fonda su due principi cardine: la proporzionalità dell'accoglienza dei migranti rispetto alla popolazione residente che, in linea di massima, si attesta su circa 2,5 posti di accoglienza ogni 1.000 residenti, con i necessari correttivi per il piccoli Comuni e i Comuni capoluogo sedi delle città metropolitane e le zone terremotate; il coinvolgimento dei prefetti e delle istituzioni locali, affinché i territori che accolgono siano esclusi da gare finalizzate ad acquisire strutture nei medesimi territori;

da quanto segnalato non vi è stata, negli anni, un'interlocuzione costruttiva sul piano dell'accoglienza dal punto di vista della programmazio-

ne e della condivisione tra l'amministrazione del Comune di Sedrina e gli uffici della Prefettura,

si chiede di sapere:

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per garantire un'equa redistribuzione dei migranti per comune;

se stia prendendo in considerazione la riduzione del numero di richiedenti asilo nel CAS a Botta di Sedrina, considerata la dimensione territoriale e la densità della popolazione locale, una frazione che conta circa 800 residenti, al fine di arrivare ad una chiusura in tempi ragionevoli dell'accoglienza straordinaria e valutare un'accoglienza diffusa;

se non ritenga necessario il richiamo ad una maggiore condivisione e interlocuzione con le amministrazioni locali per quanto riguarda la progettualità dell'accoglienza;

se intenda attivarsi per l'erogazione di un contributo economico agli enti locali che hanno sul proprio territorio un CAS o la presenza di richiedenti asilo.

(4-03767)

(7 luglio 2020)

RISPOSTA. - Nel comune di Sedrina, presso la struttura denominata "Casa San Giuseppe", dal 2014, sono accolti richiedenti asilo sulla base di convenzioni stipulate dalla Prefettura di Bergamo con l'associazione Diakonia *onlus*. Nel marzo 2019 la Prefettura ha avviato la procedura di gara per la gestione di 150 posti per richiedenti asilo presso la struttura d'accoglienza. Aggiudicatario della gara è risultato il raggruppamento temporaneo d'impresе formato dall'associazione Diakonia *onlus* e dalla cooperativa impresa sociale Ruah *onlus*. Anche in ragione delle dimensioni del comune, in fase di esecuzione anticipata, il numero degli ospiti è stato rideterminato in 121.

In relazione alla richiesta di un'equa redistribuzione dei migranti per Comune, appare opportuno evidenziare, a conferma degli interventi svolti in questa direzione, come dal luglio 2020 (periodo nel quale il centro di accoglienza ospitava circa un centinaio di richiedenti asilo) la presenza di cittadini stranieri sia sensibilmente diminuita, fino a raggiungere 59 unità (dato aggiornato al 18 dicembre 2020), numero molto al di sotto dei posti aggiudicati all'ente gestore, in sede di esecuzione anticipata del contratto. In tale periodo, infatti, molti beneficiari hanno abbandonato volontariamente il

centro di accoglienza, alcuni sono stati trasferiti presso strutture economicamente più convenienti, altri sono stati inseriti nei progetti territoriali della rete SIPROIMI e taluni, infine, hanno perso il diritto alle misure di accoglienza. Si evidenzia, altresì, che al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il numero degli ospiti sarà ulteriormente ridotto, in quanto potranno essere revocate le misure di accoglienza nei confronti dei migranti che non hanno più titolo a rimanere nelle strutture.

Per completezza di informazione si aggiunge, altresì, che il centro è stato più volte oggetto di verifiche da parte del nucleo ispettivo della Prefettura di Bergamo, che non ha rilevato criticità, e che sono stati disposti accurati servizi di vigilanza in prossimità della struttura.

Appare opportuno evidenziare, infine, come la diminuzione del numero dei richiedenti asilo all'interno del centro rappresenti anche il frutto delle costanti interlocuzioni svolte tra la Prefettura e l'amministrazione comunale di Sedrina, finalizzate al raggiungimento di un risultato condiviso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(20 gennaio 2021)

IWOBI, PUCCIARELLI, LUCIDI, VESCOVI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2020 è scattata, con i primi contagi in Lombardia, l'emergenza coronavirus in Italia;

tale situazione ha comportato l'emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero l'attuazione di misure straordinarie al fine di contenere il contagio;

tra le varie misure, si apprende da organi di stampa, ci sarebbe anche l'indicazione da parte del Ministero dell'interno di sospendere i corridoi umanitari previsti per i rifugiati;

nel caso specifico, vengono sospesi i corridoi umanitari della Cei per portare in Italia 66 rifugiati dal Niger;

si tratta di 16 famiglie, per lo più provenienti dal Sudan, in fuga dal conflitto del Darfur, che hanno già ricevuto le visite mediche del caso come previsto dai protocolli dei corridoi umanitari;

considerato che:

al contrario il Ministero nei giorni scorsi, in piena emergenza sanitaria, ha autorizzato lo sbarco in Sicilia, a Pozzallo, della nave "Ocean Viking" con a bordo 274 migranti;

nelle ultime ore la nave "Sea Watch", con a bordo 194 migranti, ha comunicato di aver ricevuto indicazione di dirigersi verso Messina per le operazioni di sbarco;

non sono previste al momento disposizioni relative all'interruzione degli sbarchi che alimentano i flussi di immigrazione irregolare,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato all'interruzione dei corridoi umanitari e non, al contrario, a quella degli sbarchi di migranti irregolari.

(4-02966)

(26 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Si rappresenta che a partire dal mese di febbraio 2020, in via precauzionale e di comune accordo con tutti gli attori coinvolti, sono stati interrotti gli arrivi programmati nell'ambito dei canali legali di accesso per le persone bisognose di protezione internazionale (corridoi umanitari e reinsediamenti) coordinati dal Ministero. Tale soluzione è stata resa necessaria da circostanze connesse con l'evolversi della pandemia da COVID-19, sia in Italia che nei Paesi di provenienza, che non rendevano possibile lo svolgimento delle operazioni di arrivo e accoglienza in condizioni di sicurezza. Si fa tuttavia presente che è stato in ogni caso consentito l'arrivo, in condizioni di estrema urgenza lo scorso 25 febbraio, di un nucleo di 6 beneficiari particolarmente vulnerabili provenienti dal Niger.

A completamento del quadro fin qui delineato, si evidenzia come nei mesi passati si siano mosse nel senso della sospensione di tutte le operazioni anche OIM e UNHCR, le due principali organizzazioni internazionali che collaborano alla gestione dei canali sicuri e legali di accesso per persone bisognose di protezione internazionale.

È poi da rilevare che durante la sospensione prudenziale degli arrivi programmati nel quadro dei corridoi umanitari, questo Ministero ha lavorato intensamente, in collaborazione con gli altri attori interessati, per permettere una riapertura dei corridoi umanitari, che fosse la più rapida possibile compatibilmente con la sicurezza tanto dei beneficiari quanto di tutti gli operatori coinvolti nelle varie fasi del percorso di accoglienza, elaboran-

do a questo scopo apposite procedure e protocolli sanitari dedicati. È quindi in tale ottica, e cioè al fine precipuo di consentire condizioni di totale sicurezza, che il Ministero ha sottoscritto, per il tramite del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, un apposito protocollo sanitario con la ASL Roma 3.

Si rappresenta, infine, che gli arrivi attraverso i corridoi umanitari sono ripresi a partire dallo scorso mese di ottobre 2020; in particolare, gli arrivi hanno finora riguardato 63 persone provenienti dal Libano il 29 ottobre, 48 dal Niger il 30 ottobre e 72 dall'Etiopia l'11 novembre.

Il Vice ministro dell'interno

MAURI

(15 gennaio 2021)

LANNUTTI, VANIN, TRENTACOSTE, MAIORINO, ACCOTO. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

L'Istituto nazionale di statistica (Istat) è ente pubblico di ricerca per la produzione dell'informazione statistica ufficiale, nonché di indirizzo e coordinamento del sistema statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 32, sottoposto a vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e al controllo da parte della Corte dei conti;

con deliberazione n. DOP/293/2019 in data 5 marzo 2019, a firma del presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, veniva collocata in quiescenza, a far data dal 1° maggio 2019, per sopraggiunti limiti di età, la dottoressa Patrizia Cacioli, dirigente tecnologo, con l'incarico di direttore centrale per la comunicazione;

con successive deliberazioni, tutte a firma del presidente Blangiardo, alla predetta dipendente veniva affidato l'incarico, a titolo gratuito, salvo rimborso di spese, corrisposto nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata, come disposto dall'articolo 5, comma 9, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di capo Ufficio Stampa, dapprima dal 2 maggio 2019 al 30 novembre 2019, con l'esplicita previsione che "l'incarico non è né rinnovabile né prorogabile"; poi, dal 1° dicembre al 31 gennaio 2020 e, infine, dal 1° febbraio al 30 aprile 2020, per complessivi 12 mesi, oltre i quali la citata legge n. 135 del 2012, come noto, vieta tassativamente il conferimento di incarichi, ancorché a titolo gratuito, al personale collocato in quiescenza dalla pubblica amministrazione;

a decorrere dal 1° maggio 2020, infatti, l'incarico di capo Ufficio Stampa veniva assegnato *ad interim*, senza alcun compenso aggiuntivo, alla dottoressa Serenella Ravioli, direttore della comunicazione subentrata alla dottoressa Cacioli al momento del suo collocamento in quiescenza (1° maggio 2019);

tra lo stupore generale di numerosi dipendenti dell'Istat, accadeva però che il nominativo della dottoressa Cacioli riappariva al 1° posto in un elenco del personale dello stesso Istat, allegato alla deliberazione DOP/622/2020 del 26 giugno 2020, a firma del direttore generale dell'ente, Michele Camisasca, autorizzato all'accesso nella sede di via Cesare Balbo n. 16 fino alla data del 31 luglio 2020, in quanto impegnato in attività indifferibili o che necessitano di essere svolte in presenza, e non da remoto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;

se non ritenga necessario verificare a quale titolo la dottoressa Cacioli continui ad operare all'Istat, nonostante sia decorso, senza possibilità alcuna di proroga, il termine di un anno, durante il quale ha ricoperto, dopo il collocamento in quiescenza, l'incarico di capo Ufficio Stampa;

se non consideri utile conoscere l'ammontare del rimborso spese liquidato dall'Istat alla dottoressa Cacioli per la sua prestazione dal 3 maggio 2019 al 30 aprile 2020;

se voglia verificare se risponde al vero che al termine del predetto incarico di capo Ufficio Stampa, alla dottoressa Cacioli sia stato conferito, in violazione della richiamata legge n.135 del 2012, dal direttore centrale delle risorse umane, dottor Paolo Weber, l'incarico *ad hoc* di consigliere del Presidente dell'Istat per la cura dei rapporti istituzionali, figura di cui, però, non v'è traccia alcuna nello Statuto e nei regolamenti organizzativi dell'ente statistico, ma che, comunque, anche se fosse prevista, non potrebbe essere rivestita da ex dipendenti che, come la medesima dottoressa Cacioli, dopo la quiescenza, hanno già rivestito incarichi, a titolo gratuito, presso lo stesso ente della durata massima di un anno, come previsto per legge.

(4-03934)

(30 luglio 2020)

RISPOSTA. - Nel periodo antecedente al collocamento in quiescenza, intervenuto il 1° maggio 2019, la dottoressa Patrizia Cacioli, dipendente di ruolo dell'Istituto con il profilo di dirigente tecnologo di primo li-

vello professionale, ha ricoperto a più riprese l'incarico di direttore centrale per la comunicazione, maturando una lunga esperienza e una consolidata professionalità negli ambiti di competenza della direzione.

Nella seduta del 29 aprile 2019, il consiglio dell'istituto ha approvato il regolamento di organizzazione dell'ISTAT. L'articolo 25 del regolamento di organizzazione ha previsto, quale disposizione di prima applicazione, la proroga degli incarichi dirigenziali tecnici in essere sino al completamento delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi, che sarebbero state avviate alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'istituto, procedure da adottarsi entro i 150 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento. In tale contesto, acquisiti il parere favorevole del consiglio di istituto e la disponibilità dell'interessata, nelle more dell'adozione delle delibere organizzative e dell'espletamento delle conseguenti procedure comparative, con deliberazione del 2 maggio 2019 è stato conferito alla dottoressa Cacioli, per 6 mesi, l'incarico a titolo gratuito di responsabile della Direzione centrale per la comunicazione; l'incarico è stato successivamente prorogato fino al 30 novembre 2019.

Nella nuova organizzazione, le funzioni di comunicazione e diffusione sono state attribuite ad un'unica struttura organizzativa (Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti), prevedendo, al contempo, la collocazione in *staff* alla presidenza dell'ufficio stampa, quale struttura organizzativa non dirigenziale e con dipendenza funzionale e amministrativa del relativo personale dalla Direzione generale.

All'esito della procedura comparativa e con decorrenza dal 1° dicembre 2019, l'incarico di direttore centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti è stato conferito, per un triennio, alla dottoressa Serenella Ravioli.

Considerata l'esigenza di garantire l'immediato presidio della funzione di coordinamento dell'ufficio stampa e rilevato che la dottoressa Cacioli era in possesso della professionalità e dei requisiti richiesti dalla normativa, è stato contestualmente conferito alla dottoressa Cacioli l'incarico, di natura non dirigenziale e a titolo gratuito, di capo ufficio stampa. Tale incarico è cessato il 30 aprile 2020. A decorrere dal successivo mese di maggio e fino al 31 dicembre 2020, non essendo stato possibile, anche per il sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica, espletare le procedure comparative per l'individuazione del relativo coordinatore e in considerazione della preannunciata evoluzione del quadro normativo in materia di comunicazione pubblica, la responsabilità dell'ufficio stampa è stata affidata *ad interim* alla dottoressa Serenella Ravioli, direttore centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti dell'ISTAT.

Di contro l'Istituto, a seguito della dichiarazione dello stato emergenziale, si trovava impegnato in prima linea nella produzione e diffusione

di dati ufficiali essenziali per le decisioni che il Governo avrebbe dovuto adottare per fronteggiare la pandemia. In questo contesto, l'Istituto ha ritenuto opportuno valorizzare la specifica professionalità maturata dalla dottoressa Cacioli, affidandole il compito di curare i rapporti tra gli organi di vertice dell'ente e i portavoce di istituzioni, di enti e di esponenti di governo e le relazioni con gli organi di informazione. L'incarico è stato affidato e svolto a titolo gratuito; il suo svolgimento non comporta la preposizione ad alcuna struttura organizzativa né l'esercizio di alcun potere direttivo o gestionale.

Anche il conferimento di tale ultimo incarico risulta conforme alla normativa di settore. In materia di conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, l'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha infatti modificato ulteriormente l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, restringendo ai soli incarichi dirigenziali e direttivi l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo. In tale quadro normativo, più specificatamente, gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza, indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affrancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica.

Infine, dal collocamento in quiescenza ad oggi, la dottoressa Cacioli non ha percepito alcun corrispettivo per le prestazioni rese a favore dell'ISTAT. Nel medesimo periodo, l'unica tipologia di spese rimborsate alla dottoressa Cacioli riguarda i costi anticipati e documentati dall'interessata per lo svolgimento di trasferte per motivi istituzionali. In particolare, le sono stati rimborsati 280,70 euro per una trasferta di lavoro effettuata nel 2019; per le spese anticipate nel corso di ulteriori 4 trasferte (per le quali non è stata ancora perfezionata la procedura di liquidazione) sono state acquisite le relative parcelle di missione per un rimborso complessivo di 1.292,74 euro.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(14 gennaio 2021)

OSTELLARI, CAMPARI, CANDURA, PUCCIARELLI, UR-
RARO, TOSATO, VESCOVI, PILLON, RICCARDI, MONTANI, PIA-
NASSO, LUNESU, ALESSANDRINI, SIRI, PIZZOL, BERGESIO, ZU-
LIANI, CORTI, VALLARDI, SAPONARA. - *Al Ministro dell'interno.* -
Premesso che:

l'articolo 21 della Costituzione tutela il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

è compito dei governanti, locali e nazionali, mettere in atto ogni azione necessaria affinché tale diritto sia garantito a tutti i cittadini, a prescindere dalla condivisione delle idee che vengono manifestate;

a Bologna, per due volte a distanza di pochi giorni, alcuni militanti della Lega, impegnati in un volantinaggio, sono stati accerchiati e minacciati da parte di alcuni giovani che sembrerebbero, in gran parte, riconducibili a centri sociali della zona e la situazione ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei manifestanti;

è grave che accadano episodi del genere ma è addirittura inaccettabile che le amministrazioni, locali e nazionali, non esprimano pubblicamente la propria contrarietà condannando le azioni violente che ledono diritti costituzionalmente garantiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga importante condannare in prima persona quanto accaduto, esprimendo pubblicamente solidarietà a quanti, tuttora, nel nostro Paese sono ostacolati nella manifestazione libera e pacifica del proprio pensiero politico;

in merito agli episodi accaduti, quali misure siano state intraprese nei confronti degli aggressori.

(4-04323)

(28 ottobre 2020)

RISPOSTA. - Nella mattinata del 17 ottobre 2020 a Bologna, due persone appartenenti al locale circolo anarchico "Il Tribolo" hanno svolto un'azione di disturbo nei confronti di alcuni militanti della "Lega-Salvini Premier" che stavano facendo propaganda elettorale presso un banchetto posizionato in via Massarenti. L'intervento di una pattuglia dei Carabinieri ha permesso l'identificazione degli autori, che sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria per violenza privata, minaccia e danneggiamento aggravato.

Qualche giorno dopo, il 24 ottobre, un episodio simile si è verificato in via Albani, dove era stato allestito un altro banchetto di propaganda

politica promosso da esponenti di "Fratelli d'Italia". Per circa un'ora, a pochi metri dal banchetto, 5 aderenti alla locale area anarchica e all'ex centro sociale "XM24" hanno distribuito ai passanti dei volantini a firma "antirazzisti e antirazziste", manifestando il loro disappunto per la presenza dei banchetti di centrodestra nella zona della Bolognina, senza tuttavia causare particolari problemi per lo svolgimento dell'iniziativa dei militanti del partito Fratelli d'Italia.

Risulta, inoltre, che lo stesso gruppo di persone si sia successivamente spostato nella vicina via di Corticella, dove si è unito ad altri 8 attivisti anarchici e del citato centro sociale, per raggiungere insieme un banchetto della Lega, allestito per le attività politiche di volantinaggio e raccolta firme. In tale circostanza, operatori della Polizia di Stato hanno allontanato il gruppo di contestatori mantenendolo a distanza dal banchetto, allo scopo di garantire il sereno svolgimento dell'iniziativa politica in atto. Il monitoraggio effettuato dal personale della Polizia di Stato ha consentito di prevenire qualsiasi turbativa per l'ordine pubblico e di assicurare il regolare svolgimento dell'iniziativa politica della Lega sino al suo termine, verso le ore 12.20.

Su un piano più in generale, ferma restando la condanna di ogni azione volta ad impedire il legittimo esercizio dei diritti di riunione e di libera manifestazione del pensiero garantiti dalla nostra Costituzione, va rilevato come il pluralismo delle idee e il rispetto delle posizioni di ciascuno costituiscano i principi fondanti di ogni democrazia. Per questo il Ministero è costantemente impegnato a garantire l'esercizio dei diritti fondamentali attraverso le molteplici attività che impegnano le sue articolazioni nei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Vice ministro dell'interno

MAURI

(15 gennaio 2021)

PAPATHEU. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Leonforte (Enna), con apposito *iter* procedurale formalizzato dall'amministrazione comunale ed istanza autorizzativa trasmessa al Ministero della giustizia in data 11 agosto 2016, ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento nei locali di proprietà comunale del commissariato di Polizia di Stato di Leonforte sito in largo Melvin Jones;

l'immobile inizialmente costruito come sede per l'ex pretura ed utilizzato come sede del giudice di pace è un fabbricato realizzato dall'ente

locale con fondi propri, finanziato in parte con un mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti, regolarmente pagato ed interamente restituito, pertanto svincolato da qualsiasi obbligazione economica e finanziaria;

l'amministrazione di Leonforte ha, altresì, dato piena disponibilità, comprovata dai relativi adempimenti ed atti consequenziali, di assegnare l'immobile come sede per il commissariato di Polizia di Stato, al fine di migliorare le condizioni logistiche e strutturali rispetto alla condizione del commissariato in una struttura in locazione presso un immobile di proprietà privata. Si precisa, inoltre, che la presidenza del Tribunale di Enna ha in data 19 giugno 2017 espresso parere favorevole al trasferimento della sede del giudice di pace in un altro edificio in via Granfonte 69 (ex scuola elementare), al fine di consentire l'utilizzo dell'immobile di largo Melvin Jones per la sede del commissariato;

in data 25 settembre 2017, con nota trasmessa alla Prefettura di Enna e all'Agenzia del demanio, l'amministrazione comunale ha precisato che l'immobile occupato dal giudice di pace è da destinare a nuova sede del commissariato, rendendo nota la nuova ubicazione degli uffici giudiziari, e che le spese di trasferimento sono da addebitare a totale carico di questo ente;

ad oggi, il Comune attende il nulla osta della Prefettura di Enna al trasferimento del commissariato nell'immobile di largo Melvin Jones e ciò rende impossibile procedere all'attivazione di una nuova sede più funzionale alle esigenze logistiche e di sicurezza nel territorio di Leonforte. Appare anche opportuno evidenziare che l'attuale struttura del commissariato è del 1700 e risulta essere priva di piano di stabilità, inoltre il canone attuale d'affitto dei locali di 16.000 euro annui potrebbe essere evitato nel nuovo edificio comunale, così da comportare un risparmio pari ad oltre il 50 per cento dell'importo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di chiarire i ritardi riscontrati nell'espletamento dell'*iter* e quali iniziative intenda assumere al fine di consentire il completamento in tempi brevi della procedura.

(4-02842)

(5 febbraio 2020)

PAPATHEU. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'interrogante ha presentato con atto 4-02293, pubblicato il 15 ottobre 2019, nella seduta n. 155, e con successivo atto 4-02842 pubblicato il 5 febbraio 2020, nella seduta n. 187, due interrogazioni parlamentari al Mi-

nistro dell'interno relative a fatti di sicurezza e ordine pubblico riguardanti il Comune di Leonforte (Enna); nonostante la rilevanza e l'urgenza degli argomenti in questione, ad oggi non risulta sia stata data risposta;

in particolare, nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2019 in Sicilia, a Leonforte un attentato incendiario è stato commesso ai danni del vicesindaco, Nino Ginardi, un giovane amministratore di 32 anni a cui è stata conferita, tra l'altro, dal sindaco una delega speciale alla legalità; ancora oggi sono in corso le relative attività di indagine delle autorità competenti sull'inquietante vicenda, che riguarda un assessore stimato e da sempre attivamente impegnato, in politica e nella società civile, in prima linea a difesa delle Istituzioni e nel contrasto della criminalità comune e organizzata;

nel Comune di Leonforte, con apposita istanza autorizzativa trasmessa al Ministero della giustizia in data 11 agosto 2016, l'ente locale ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento nell'edificio di proprietà comunale del Commissariato di Polizia di Stato di Leonforte sito in largo Melvin Jones; l'immobile (inizialmente costruito come sede per l'ex pretura ed utilizzato come sede del giudice di pace) è un fabbricato realizzato dal Comune con fondi propri, finanziato in parte con un mutuo acceso presso la Cassa depositi e prestiti, regolarmente pagato ed interamente restituito, pertanto svincolato da qualsiasi obbligazione economica e finanziaria; ancora oggi, il Comune attende il nulla osta della Prefettura di Enna al trasferimento del Commissariato nell'immobile di largo Melvin Jones e ciò non consente l'attivazione di una nuova sede più funzionale alle esigenze logistiche e di sicurezza nel territorio di Leonforte;

per tali fatti si richiedeva, dunque, il rafforzamento delle misure di sicurezza e di controllo del territorio a Leonforte e l'intervento del Ministero dell'interno al fine di poter ultimare nel più breve tempo possibile la procedura di attivazione della nuova sede del locale Commissariato di Polizia di Stato;

si continua ad attendere un riscontro alle richiamate sollecitazioni concernenti indifferibili circostanze, dalle quali si evince l'esigenza di garantire le dovute condizioni di sicurezza nella cittadina siciliana,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state assunte dal Ministro in indirizzo sui fatti descritti;

se siano state intraprese le opportune azioni volte al completamento delle procedure per il trasferimento del Commissariato di pubblica sicurezza nella nuova sede e a garantire il dispiegamento di ulteriori risorse umane e logistiche nel territorio.

(4-03606)

(9 giugno 2020)

RISPOSTA.^(*) - Si risponde alle interrogazioni 4-02842 e 4-03606.

Va innanzitutto evidenziato come il Ministero sia da tempo impegnato nella ricerca di una soluzione della problematica relativa all'individuazione di una nuova sede del commissariato di pubblica sicurezza di Leonforte. Di seguito si riporta un quadro di sintesi della procedura in atto, il cui *iter* amministrativo ha preso avvio nel 2014, a seguito di espressa richiesta rivolta dalla Questura di Enna al sindaco di Leonforte, finalizzata ad ottenere la cessione in locazione di immobili di proprietà comunale da destinare a sede del commissariato. La vicenda si presenta complessa sia per la pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti sia per il mutamento di orientamento manifestato nel corso del tempo dall'ente locale circa le soluzioni percorribili al fine di soddisfare l'esigenza.

Infatti, in un primo momento l'amministrazione comunale di Leonforte aveva dichiarato di essere disponibile a cedere in locazione, ad invarianza di canone, lo stabile dell'ex Pretura, in uso agli uffici del giudice di pace, sito in largo Melvin Jones, previa esecuzione, a proprie spese, dei lavori di adattamento dei locali alle esigenze della Polizia di Stato. Sulla base di tale orientamento, furono quindi intraprese tutte le attività necessarie, da un lato, a rendere liberi per le nuove finalità i locali all'epoca occupati dal giudice di pace e, dall'altro, a valutare gli interventi tecnico-logistici utili all'adeguamento strutturale degli immobili giudiziari rispetto alle esigenze connesse alle funzioni d'istituto degli uffici di polizia da ospitare, ben diverse sotto il profilo tecnico rispetto a quelle originarie.

Parallelamente alla valutazione del progetto di riadattamento dell'immobile, veniva avviato un confronto tra gli enti interessati in ordine alla definizione degli aspetti finanziari sottesi al progetto e alla connessa ripartizione dei costi dovuti a titolo di canone di locazione nonché per i lavori di adeguamento strutturale e d'impianto. In particolare, la proposta relativa alla misura del canone di locazione veniva valutata positivamente con parere di congruità favorevole dell'Agenzia del demanio che, tuttavia, nell'evidenziare la destinazione vincolata ad uffici giudiziari dell'immobile in ra-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

gione della sua realizzazione con finanziamenti erogati dal Ministero della giustizia, faceva presente la necessità di acquisire dal dicastero finanziatore un'autorizzazione per uso diverso da quello primigenio.

In relazione a tale ultima prospettazione, con nota dell'11 agosto 2016, il sindaco di Leonforte comunicava alla Prefettura di Enna di avere richiesto al Ministero della giustizia lo svincolo definitivo del possesso per il conseguente cambio di destinazione d'uso, soggiungendo che la nuova destinazione sarebbe stata assegnata solo dopo aver ricevuto i visti d'autorizzazione, l'esecuzione dei lavori per le modifiche apportate come da progetto in possesso della Questura e la stipula del contratto di affitto secondo i criteri indicati dall'ufficio del demanio dello Stato.

Nelle more, l'amministrazione locale, previo parere favorevole del presidente del Tribunale di Enna, provvedeva al trasferimento degli uffici del giudice di pace in via Granfonte, rendendo dunque libero l'immobile di largo Melvin Jones per l'avvio dei necessari interventi di adeguamento, i cui costi solo in parte potevano essere assunti dal Comune anche a causa dei vincoli indotti dall'esistenza di una situazione economico-finanziaria di riequilibrio. Successivamente, in un incontro presso la Prefettura di Enna, in data 27 settembre 2016, veniva segnatamente discussa la modalità di ripartizione degli oneri di ristrutturazione ed adeguamento e il prefetto, in linea con quanto comunicato dall'amministrazione centrale, precisava l'indisponibilità di questo Ministero all'assunzione degli oneri aggiuntivi richiesti dall'amministrazione comunale a titolo di ammortamento.

Va anche rilevato che, sin dal settembre 2016, la Prefettura di Enna aveva insistito circa la necessità che il Comune di Leonforte acquisisse l'autorizzazione del Ministero della giustizia al cambio d'uso dell'immobile, e a tali sollecitazioni l'11 ottobre 2019 il Comune di Leonforte dava seguito comunicando, in uno con la propria deliberazione di Giunta del 24 ottobre 2017 di trasferimento degli uffici del giudice di pace, anche la nota del Ministero della giustizia dell'11 luglio 2018 con la quale veniva enunciato, tra l'altro, che "la Conferenza Permanente presso il Tribunale di Enna nella seduta del 22 giugno 2018 si è pronunciata circa la carenza di interesse all'utilizzo per finalità giudiziarie dell'immobile".

Più di recente, con nota del 3 marzo 2020, il sindaco di Leonforte, mutando il precedente avviso espresso dall'amministrazione comunale nel corso degli anni, si è dichiarato disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito i locali di largo Melvin Jones, impegnandosi ad effettuare i necessari lavori di sistemazione dei locali con il supporto dei lavoratori appartenenti ai cantieri di servizio diretti dall'ufficio tecnico comunale. In base a tale nuovo orientamento dell'ente locale, il servizio tecnico-logistico e patrimoniale della Polizia di Stato "Sicilia-Calabria" ha effettuato, il 2 ottobre 2020, un ulteriore sopralluogo dell'immobile per valutare i necessari interventi di adeguamento strutturale, tecnologico e sismico e verificarne i costi.

Al momento, lo sviluppo più aggiornato della complessa vicenda, secondo quanto riferito dalla Questura di Enna, è che si sta vagliando l'ipotesi di una possibile cessione dell'immobile dal Comune di Leonforte al patrimonio della Stato, a fronte della corrispettiva cessione di aree del demanio ferroviario. Tale soluzione si configurerebbe quale valida alternativa a quella della cessione dell'immobile a titolo di comodato d'uso gratuito. Sul punto il sindaco ha invitato il demanio a fornire maggiori dettagli sulle aree demaniali interessate al trasferimento, a titolo di compensazione, in favore del Comune, chiedendo altresì che le aree individuate siano consegnate in condizioni di fruibilità.

Il Vice ministro dell'interno

MAURI

(15 gennaio 2021)

PAPATHEU. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* -
Premesso che:

il contratto collettivo nazionale del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ha regolato all'art. 16 le progressioni orizzontali;

al comma 3 del citato articolo è previsto che le progressioni economiche siano attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della *performance* individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione;

l'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, è già intervenuta sulla materia delle progressioni, esplicitando che la clausola contrattuale, di cui all'art. 16, comma 3, richiede espressamente, ai fini della sua applicazione, le valutazioni del triennio precedente l'anno della sottoscrizione del contratto integrativo;

l'amministrazione comunale di Francavilla Fontana (Brindisi) ha operato, a quanto risulta all'interrogante, in violazione della norma citata;

la predetta amministrazione, con contrattazione decentrata in deroga a quella nazionale, ha altresì previsto graduatorie non già all'interno delle categorie del contratto nazionale (B, C, D) bensì per articolazioni organizzative (per settore, per area), creando disparità di trattamento dal momento che un dipendente può beneficiare della progressione, perché in posizione utile all'interno del proprio settore, pur avendo un punteggio complessivamente inferiore rispetto ad altri dipendenti di settori ed aree differenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste anomale applicazioni del citato contratto collettivo;

se intenda sanzionarle e quali iniziative intenda adottare.

(4-03626)

(9 giugno 2020)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione con la quale si chiede se si abbia conoscenza di anomale applicazioni da parte del Comune di Francavilla Fontana delle disposizioni contrattuali in materia di progressioni economiche che risulterebbero essere state disciplinate in contrasto con le previsioni dell'art. 16 del contratto collettivo nazionale del lavoro per il comparto funzioni locali 2016-2018 e, comunque, sulla base di una contrattazione decentrata in deroga a quella nazionale e se, di conseguenza, si intenda sanzionare tali comportamenti. In particolare, il Comune avrebbe disatteso le previsioni del comma 3 del citato articolo 16, secondo cui le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della *performance* individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione. Il Comune, inoltre, con contrattazione decentrata in deroga a quella nazionale, avrebbe altresì previsto graduatorie non già all'interno delle categorie del contratto nazionale (B, C, D), bensì per articolazioni organizzative (per settore, per area), creando disparità di trattamento, dal momento che un dipendente può beneficiare della progressione, perché in posizione utile all'interno del proprio settore, pur avendo un punteggio complessivamente inferiore rispetto ad altri dipendenti di settori ed aree differenti.

Al fine di rispondere all'interrogazione, sulla base degli elementi pervenuti anche dal Comune di Francavilla Fontana, si rappresenta quanto segue.

L'ufficio personale del Comune ha attivato il procedimento di selezione finalizzato all'avanzamento economico dei dipendenti, che si è concluso con l'approvazione della relativa graduatoria (determinazione n. 2875 del 23 dicembre 2019). Gli incrementi retributivi sono stati già saldati per una mensilità.

È stato evidenziato che alcuni dipendenti risultati esclusi dall'accesso al beneficio hanno contestato la legittimità del procedimento selettivo sotto taluni profili, tra i quali quelli oggetto dell'interrogazione. In ordine ai rilievi di illegittimità mossi, limitatamente ai profili che qui interessano, il

Comune ha replicato con due note, n. 7644/2020 e n. 10400/2020, entrambe inviate all'ARAN e alla Ragioneria generale dello Stato, rilevando che non corrisponderebbe al vero l'affermazione secondo la quale nella procedura selettiva finalizzata alle progressioni economiche "si è sostituita la valutazione all'interno delle singole categorie con quella per Area". La selezione, sempre a detta del Comune, si sarebbe, invece, svolta nella pedissequa osservanza dell'articolo 20, comma 2, lett. *a*), del contratto decentrato integrativo, secondo cui "la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente; tale graduatoria viene formata per ogni singola ripartizione".

Quanto alla paventata illegittimità delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. *b*), che prevede che "Per stabilire il punteggio di ciascun dipendente (...) viene calcolata la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione delle performance individuali relative al triennio precedente a quello relativo all'anno di attribuzione della progressione: per le progressioni orizzontali che si effettuano nel 2019 e 2020, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti", il segretario ha replicato evidenziando che la norma è stata pensata dalle parti contrattuali in considerazione del fatto che nell'ente il personale non dirigenziale non è stato sottoposto a valutazione negli anni 2016 e 2017. Riferisce il Comune che, nell'impossibilità di procedere ad una valutazione postuma delle *performance* individuali, la soluzione al problema è stata individuata nell'attribuire rilevanza esclusiva alle valutazioni esistenti, ossia, con riferimento alle progressioni per il 2019, a quelle relative all'anno 2018.

Ciò posto, al netto della ricostruzione riportata, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal contratto collettivo nazionale relativo alle funzioni locali del 21 maggio 2018 (art. 7, comma 4, lettera *e*)), che prevede espressamente che sia proprio la contrattazione collettiva integrativa ad individuare i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche disciplinate dall'articolo 16 del contratto medesimo. È noto, peraltro, come l'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 vieti alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali.

Si rileva, inoltre, che l'articolo 16, comma 3, del contratto collettivo per le funzioni locali espressamente dispone che: "Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione delle performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi". L'ARAN si è più volte espressa nel senso di ritenere che la clausola contrattuale, ai fini della sua applicazione, richieda espressamente le valutazioni del triennio antecedente l'anno della sottoscrizione del contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto. Eventuali soluzioni volte ad

introdurre, nella procedura per l'attribuzione della progressione, elementi ulteriori ed aggiuntivi (quali, ad esempio, il calcolo della media delle valutazioni conseguite non nel triennio) nell'ambito della regolamentazione generale, non sembrano perfettamente in linea con la citata disciplina contrattuale.

Con riferimento all'altra criticità esposta, la disciplina dell'articolo 16, comma 1, del contratto collettivo prevede espressamente che la progressione economica sia effettuata "all'interno di ciascuna delle categorie" in cui è articolato il sistema di certificazione del comparto funzioni locali. Tale disposizione è da mettere in relazione a quella contenuta nell'articolo 7, comma 4, lettera e), del contratto collettivo del 21 maggio 2018, circa la competenza della contrattazione collettiva integrativa per l'individuazione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche disciplinate dall'articolo 16 del contratto medesimo, che si effettuano nell'ambito delle categorie A, B e C.

Ciò posto, i contratti sottoscritti dalle amministrazioni comunali, e, quindi, anche quello del Comune di Francavilla Fontana, soggiacciono alle verifiche operate dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo della contrattazione integrativa (collegio dei revisori o revisore unico o altro organo previsto dall'ordinamento dell'ente), i quali hanno il precipuo compito di verificare il rispetto da parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge e dal contratto collettivo nazionale. Nel caso in cui riscontrassero deviazioni rispetto allo schema normativo di riferimento, gli stessi sono tenuti, *ex lege* ed *ex contractu*, a negare il parere favorevole. In questi casi, il contratto deve nuovamente iniziare il suo *iter*, giacché il parere espresso dall'organo di controllo interno impedisce l'ulteriore corso del contratto integrativo.

È, peraltro, previsto un particolare procedimento di controllo esterno, effettuato congiuntamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha ugualmente carattere impeditivo della sottoscrizione del contratto integrativo e si aggiunge al controllo degli organi interni (art. 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale procedura, tuttavia, non coinvolge gli enti locali ma, esclusivamente, amministrazioni centrali (Ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a 200 unità, sistema scolastico), per cui eventuali anomale applicazioni in sede integrativa delle norme del contratto nazionale non possono essere di immediata conoscenza o conoscibilità da parte degli uffici che fanno capo al Ministro per la pubblica amministrazione, ove non appositamente segnalate.

Da verifiche effettuate presso le strutture del Dipartimento della funzione pubblica, non risulta pervenuta alcuna specifica segnalazione all'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera all'interno del medesimo Dipartimento, attivandosi su segnalazione dei cittadini e delle imprese al fine di vigilare e verificare, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni in materia di

controlli interni e di contenimento dei costi, in collaborazione con la Guardia di finanza ed i servizi ispettivi della Ragioneria generale. Si assicura, fin d'ora, che, ove si realizzino i presupposti di fatto e di diritto, saranno attivate tutte le iniziative e le misure necessarie nell'ambito delle prescrizioni dettate dal legislatore in materia.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(14 gennaio 2021)

PARRINI. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il quadro normativo vigente relativo alla disciplina delle assunzioni delle Unioni dei Comuni è ancora molto incerto, determinando molte difficoltà nella vita di questi enti e impedendo un reale decollo della gestione associata delle funzioni, che dovrebbe comportare una radicale semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei Comuni, specie di piccole dimensioni e un più ragionato sviluppo territoriale;

attualmente le norme sulle capacità assunzionali per gli enti locali sono ancora definite sulla base dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti locali devono assicurare la riduzione delle spese per il personale; a decorrere dal 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente;

considerato che:

successivamente sulla base dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, è consentito alle Regioni e agli enti locali, a decorrere dall'anno 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 5 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

è altresì possibile l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente e, infine, agli enti locali è consentito procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2019, nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

preso atto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 14-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per il triennio 2019-2021, le Regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turnover*;

valutato che:

la disciplina recentemente approvata con il decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, modifica profondamente le modalità per il calcolo delle potestà assunzionali, consentendo ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

la nuova disciplina non chiarisce se le nuove regole si applicano o meno alle Unioni dei Comuni. Infatti, l'unico riferimento alle Unioni di Comuni è previsto all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge n. 160 del 2019, legge di bilancio per il 2020), che permette ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia e che fanno parte delle "Unioni di Comuni", al solo fine di consentire l'assunzione di almeno un'unità, di incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto, collocando tali unità in comando presso la corrispondente Unione, con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale;

tali previsioni sono ad oggi non ancora attuate perché non è stato ancora emanato il previsto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che deve individuare le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore in cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la soglia superiore,

si chiede di sapere:

quando il Ministro per la pubblica amministrazione intenda procedere all'emanazione del decreto previsto dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, al fine di definire le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni, dando così attuazione alle previsioni legislative;

se i Ministri in indirizzo abbiano considerato la possibilità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, meccanismi che svincolino la potestà assunzionale delle Unioni da quella dei Comuni aderenti o di incrementare le fattispecie di deroga previste, per consentire finalmente lo sviluppo e la piena funzionalità delle Unioni dei Comuni.

(4-04343)

(2 novembre 2020)

RISPOSTA. - Com'è noto, l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, decreto "crescita", interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni, con la finalità di accrescere tali facoltà negli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si concluderà nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non dovesse essere raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cesseranno dal servizio.

Nello specifico, il comma 1 stabilisce che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore a un determinato valore soglia.

Il valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno che precede quello in cui viene prevista l'assunzione. A tal fine non si tiene conto delle entrate a destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le Regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La disposizione demanda, poi, ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sia l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale sia l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le Regioni

che si collocano al di sotto del valore soglia. Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale. Il comma 1, quarto periodo, dispone che le Regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulti superiore al valore soglia siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.

Il comma 2 del citato articolo 33 detta, poi, la disciplina assunzionale per i Comuni per molti aspetti analoga a quella introdotta per le Regioni al comma 1. I Comuni, pertanto, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia. Le assunzioni devono avvenire in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale, è definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Le fasce demografiche, i relativi valori soglia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno, successivamente, essere aggiornati con cadenza quinquennale. Gli altri Comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un *turn over* "anche" inferiore al 100 per cento. A partire dal 2025, i Comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

Ebbene, in relazione a quanto richiesto, si rappresenta che alla disposizione recata dal citato articolo 33, comma 1, è stata data attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale 3 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2019, n. 258, che reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni. Il 27 aprile 2020, inoltre, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 17 marzo 2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni", che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, ha provveduto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri ri-

flessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia.

Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dal decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2, viene applicato a decorrere dal 20 aprile 2020, come deliberato in sede di Conferenza Stato-città del 30 gennaio 2020. Di conseguenza, in ossequio al principio secondo cui *tempus regit actum*, sono fatte salve tutte le procedure assunzionali per le quali i Comuni abbiano effettuato entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34-*bis* della legge n. 165 del 2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

Il decreto attuativo, peraltro, oltre alla decorrenza del nuovo regime assunzionale, disciplina la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto della spesa tra personale ed entrate correnti nette, l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori soglia e, infine, la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

Ovviamente, la determinazione delle facoltà assunzionali in base alla sostenibilità finanziaria e il superamento del *turn over* implicano la conseguente disapplicazione per i Comuni della disciplina prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*".

Si esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta, che sta consentendo ai sindaci, dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei Comuni italiani, non soltanto di coprire le vacanze di organico, ma di rilanciare la loro attività amministrativa, grazie al superamento della norma che rapportava le nuove assunzioni ai risparmi prodotti dalle uscite di personale dell'anno precedente. Le nuove regole sulle assunzioni non comportano un loro blocco, ma inducono necessariamente gli enti locali ad azioni di corretta gestione della spesa per il personale: in tal senso incrementano la possibilità di assunzione per gli enti locali virtuosi, a discapito di quelli nei quali la spesa di personale risulti troppo elevata rispetto alle proprie entrate.

Si rappresenta, altresì, che l'11 settembre 2020 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 la circolare interministeriale 13 maggio 2020, esplicativa del decreto ministeriale 17 marzo 2020.

Da ultimo, si evidenzia che la legge n. 126 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha introdotto all'articolo 57 il comma 3-*septies*, secondo cui "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Si sottolinea, infine, che il contesto emergenziale ha contribuito a definire un quadro particolare, che ha influito sull'implementazione della nuova disciplina assunzionale: in proposito, si comunica che è intenzione del Governo avviare le interlocuzioni necessarie per individuare iniziative adeguate e condivise al fine di verificarne l'impatto.

In merito al quesito relativo alla possibilità di prevedere meccanismi che svincolino la potestà assunzionale delle Unioni di Comuni da quella dei Comuni aderenti o di incrementare le fattispecie di deroga previste, si rappresenta che la disciplina fin qui descritta si applica, per espressa previsione, alle Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. L'unica disposizione che riguarda, ma solo di riflesso, le Unioni dei Comuni è quella contenuta nel comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, che, nel modificare il comma 2 del richiamato articolo 33, ha introdotto la possibilità per determinati Comuni (con popolazione fino a 5.000 abitanti, facenti parte di un'Unione, che si collochino al di sotto del valore soglia, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno un'unità) di incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la soglia di un valore non superiore a quello stabilito con il decreto attuativo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni, con oneri a carico delle medesime. Ciò, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

Tanto premesso, giova rammentare che le Unioni di Comuni godono, comunque, di autonome facoltà assunzionali, ex articolo 1, comma 229, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, le Unioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, fermi restando i vincoli generali sulla spe-

sa di personale, che per le Unioni di Comuni sono quelli stabiliti dal comma 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei conti, sezione autonomie, con la deliberazione n. 20 del 2018.

In particolare, i magistrati contabili, pronunciandosi su una questione di massima posta dalla sezione di controllo della Lombardia in merito alle spese di personale delle Unioni, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: "L'unione di comuni è direttamente soggetta ai vincoli relativi alla spesa del personale di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006. Nel rispetto dei principi di universalità del bilancio che vincola le unioni di comuni, il perimetro di spesa del personale che l'unione deve conteggiare ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente (assumendolo dall'esterno o mediante procedure di mobilità da altri enti), nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato dall'unione. I comuni partecipanti all'unione, diversa da quelle 'obbligatorie', sono soggetti ai vincoli di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 relativamente alla spesa di personale comprensiva della quota per il personale utilizzato dall'unione per svolgere le funzioni trasferite. La verifica del rispetto dei vincoli gravanti sugli enti partecipanti alle unioni non obbligatorie va condotta con il meccanismo del 'ribaltamento' delineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8 del 2011, salvo il caso in cui gli enti coinvolti nell'Unione abbiano trasferito tutto il personale all'unione. In tale ultima ipotesi la verifica va fatta considerando la spesa cumulata di personale dell'unione con possibilità di compensazione delle quote di spesa di personale tra gli enti partecipanti. Il criterio di cui all'art. 14, comma 31-quinquies, del d.l. n. 78/2010 di considerare nei processi associativi le spese di personale e le facoltà assunzionali in maniera cumulata tra gli enti coinvolti è applicabile solo alle ipotesi contemplate al comma 28 dello stesso articolo. Nell'agglomerato soggetto a vincolo devono essere considerate tutte le spese di personale utilizzato dall'unione".

Il Ministro per la pubblica amministrazione

DADONE

(14 gennaio 2021)
